

per canones antiquos incurrunt, si sint praelati, a perceptione fructuum per triennium sunt suspensi, inferiores vero beneficiis (eo ipso) sunt privati. Eadem poenam incurrunt ipsi citati, qui se capi procurant. Resignatio etiam sic facta non tenet, etiamsi per praelatos recepta fuerit vel ratificata. „

§ 31.

Gli attentati contro i litiganti presso la Curia Romana e contro i giudici, gli avvocati ed i procuratori.

Alessandro VI, nella Costituzione *In eminenti* del di 13 aprile 1502, punisce con gravi pene tutti coloro che nelle cause sì beneficali, sì profane e criminali o miste, pendenti in Curia, o non eseguite, osino minacciare o ferire o uccidere gli avversarii, o i loro avvocati o procuratori, ovvero gli uditori, i giudici, qualunque siano, i testimoni od i notari; e punisce altresì coloro che scientemente li ricettano, li difendono o li nascondono, o che danno loro diretto o indiretto consiglio, aiuto o favore; e soggiunge: “ Et si mutilatio membri vel mors (quod Deus avertat) subsequatur... tam ipsi quam pro eis praemissa exequentes et omnes alii supradicti, depositionis a dignitate, honore, ordine, officio et beneficio, ac laesae maiestatis criminis sententias incurrant ipso facto. „ — La privazione adunque *ipso facto* del beneficio è solo quando interviene la mutilazione di qualche membro, o la morte.

Sono questi i precipui reati onde il beneficio si perde *ipso facto*. Non abbiamo parlato dei varii altri modi onde un beneficio possa vacare di per sè, come per ragione della morte o della rinunzia del beneficiato o per ragione della decadenza del collatore; ovvero per ragione delle svariate riserve pontificie che rendono nulle le collazioni dell'Ordinario: abbiamo voluto solo tener discorso de' modi onde il beneficio si può perdere *ipso facto* per colpa del beneficiato. Resta ora a vedere per quali delitti il beneficio può perdersi per sentenza del giudice.

CAPO II.

**Delitti puniti colla detta privazione
“ post iudicis sententiam „**

Dopo aver enumerati i delitti, contro i quali comminano i sacri canoni la privazione del beneficio *ipso iure*, passiamo ad esporre quelli che possono punirsi colla medesima privazione, ma *post sententiam iudicis*. Essi sono:

§ 1.

La calunnia in giudizio.

Calunnia dicesi “ delictum, quo quis falsum crimen alteri in iudicio scienter et dolose intendit „ (Reiffenstuel *L. V, T. II, n. 2*). — Onde non trattasi qui di qualsivoglia infamazione; ma di formale accusa o denunzia di falso delitto dolosamente fatta al giudice perchè proceda contro qualcuno.

La calunnia è doppia: *vera* e *presunta*. Vera, se dolosamente si accusa come reo uno che si conosce innocente. Presunta, se non si recano valide prove in giudizio dell'accusa che si è fatta. Imperocchè, insegna il Reiffenstuel *l. c. n. 3*, “ qui alium accusare vel denunciare vult, debet paratas habere probationes, *l. qui accusare C. de edendo*; hinc, si in probatione deficit, falso et dolose, sicque calumniose litem movisse censetur. „ Lo stesso Autore però soggiunge che, non essendo questa presunzione *iuris et de iure*, si ammettono le prove in contrario (1).

(1) Le prove, onde alcuno può escludere da sè l'animo di calunniare, sono molte; ne diamo qui alcune per esempio:

- a) quando chi accusa, lo fa per obbligo o per officio;
- b) quando chi accusa è persona leggiera, come la donna;
- c) quando si produca almeno un sol teste fededegno;
- d) quando si è spinti all'accusa da qualche immenso dolore, come dalla uccisione del padre o del fratello;

Le pene contro i detti calunniatori sono molte. Fra queste i DD. ammettono anche la privazione dell'ufficio e del beneficio quando si calunnia un chierico. " Praeter enumeratas poenas, clericus alium clericum calumniose accusans, beneficio et officio suo privari et verberibus castigatus in exilium mitti potest „ dice il Reiffenstuel l. c. n. 10. Così pure altri molti, ed ultimamente il De Angelis (L. V, tit. 2). In prova però di siffatta pena si cita il c. *Cum fortius de Calumniat.* Ma qui si parla solo di un suddiacono che vien privato unicamente dell'ufficio: " Subdiaconus, quo indignus fungitur, privari officio, et verberibus publice castigatum in exilium deportari. „ Non si parla di privazione di beneficio.

Crediamo nondimeno che questa pena, se inflitta dal giudice contro un calunniatore in giudizio, possa sostenersi. I DD. infatti insegnano che le antiche pene contro questo reato erano enormi. Vi era la pena del taglione, in forza della *Leg. ult. Cod. de Accusat. et leg. ult. Cod. de Calumniatoribus* e del can. *Calumniator. 2. caus. 2. q. 3*; e questa pena importava che infliggevasi al calunniatore ciò che si sarebbe inflitto all'accusato, se si fosse provata l'accusa; e però anche la pena di morte, se il delitto apposto la meritava. Abolitasi questa pena, rimase alla discrezione del giu-

e) quando nel pubblico si è parlato del delitto commesso dall'accusato;

g) quando l'accusatore sia stato ingannato dai testi che prima promisero di deporre in giudizio, e poi non vollero più; ovvero morirono, o ne furono impediti;

h) quando il delitto torni in grave danno o in pericolo del bene comune.

Del resto, sta al giudice di ben vagliare queste e simili scuse, che devono essere eccepite e provate dal calunniatore, perchè lo esenti dalle pene, e ancora dal rifacimento dei danni: onde non vale asserire le cennate scuse, ma è necessario dimostrarle in giudizio con solide prove (V. Reiff. l. c. n. 13 sq.; Farinacio *Prax. Crim.* q. 16, n. 32 sq.; Menochio *De arbitr. Iud.* cas. 321; Abbate P. V., c. 2. *de Calumn.*; Covarruvia Va. Res. lib. 1, c. 11, n. 6 etc.).

dice il punire con pene proporzionate il delitto di calunnia. Si ascolti il Reiffenstuel l. c. n. 11: " Si calumniator non est capax poena talionis, debet ea commutari arbitrio iudicis in aliam proportionatam, *arg. c. 1 h. t. ubi subdiaconus in supplementum fuit verberatus.* „ Così pure l'Abbate L. V, *cit. 2 de Calumn. in fine*; il Pirhing L. V, *tit. 2 n. 3 et 4*; il Covarruvia L. 2, *var. resol. c. 9, n. 1* ecc. Quando la calunnia è vera ed è dolosa, il giudice in forza di questo potere discrezionale, può ben deporre un ecclesiastico dai suoi beneficii (1).

§ 2.

La bestemmia contro Dio e Maria SS.

Gli antichi canoni punivano già il bestemmiatore, fra le altre pene, colla deposizione, come il *can. 22, q. 1*. Ma Leone X nella *Costit. Supernae dispositionis*, Giulio III nella *Costit. In multis* e finalmente S. Pio V nella *Costit. Cum primum* hanno sancito pene anche gravissime contro i bestemmiatori. Basterà riportare le parole di quest'ultima costituzione che riguarda i chierici bestemmiatori di Dio e di Maria SS.: " Quicumque clericus in hoc blasphemiae crimen incurrerit (qui Deum et D. N. Jesum Christum, vel gloriosam Virginem Mariam eius genitricem expresse blasphemaverit, pro prima vice fructibus unius anni omnium et quorumcumque beneficiorum suorum; pro secunda beneficiis ipsis privetur; pro tertia omnibus etiam dignitatibus

(1) Giova riflettere ancora che la calunnia va punita pure colla infamia di diritto, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico, giusta il *can. 1, caus. 2, h. 3*, in cui sta detto: " Si quis circa huiusmodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis intelligat se iacturam infamiae sustinere. „ E però il calunniatore diventa irregolare; incapace quindi di ricevere ordini, e di esercitare i già ricevuti: onde se riceve qualche beneficio in tale irregolarità, lo riceve nullamente come si disse altrove.

exutus d ponatur et in exilium mittatur. „ Basta dunque bestemmiar Dio, o Gesù Cristo, o la SS. Vergine *palam seu publice* (come sta detto nella cit. Costit. di Leone X, il cui disposto da S. Pio V vien rinnovato) perchè per la prima volta un chierico possa essere punito colla privazione dei frutti di un anno dei suoi beneficii e per la seconda volta possa essere privato affatto de' beneficii, tutti che possedeva. Se poi la bestemmia non è contro Dio o contro la SS. Vergine, lo stesso Pontefice segue a dire: „ Qui reliquos Sanctos blasphemaverit, pro qualitate blasphemiae atque personarum, arbitrio iudicis puniatur. „

Il De Angelis ha scritto (L. V, Tit. 27) che tutte le pene contro i bestemmiatori, sancite dal diritto antico e dalle posteriori costituzioni citate de' RR. PP., oggidì non sono in uso, e le bestemmie vengono ora punite con pene arbitrarie secondo la qualità di esse bestemmie e delle persone (1). Nondimeno a noi sembra che possa ben sostenersi anchè oggidì la privazione del beneficio, entrando anche questa nelle pene discrezionali del giudice, la quale non vorrà certamente mettersi alla pari colle fustigazioni, colle trafitture della lingua, e colle penitenze pubbliche che aveano luogo nell'antica disciplina, e furono sancite dai detti Pontefici.

§ 3.

Lo scisma puro.

Lo scisma *puro* si differenzia dal *misto* in quanto che quello è una semplice ribellione contro il Romano Pontefice, come Capo della Chiesa cattolica; questo, oltre a ciò, ha

(1) Ecco le sue parole: „ His vero (poenis in corpore iuris) obsoletis, successerunt poenae statutae a Leone XI (invece di X) Iulio III et S. Pio V. Verumtamen annorum fuga, cum et istae amplius haud observarentur, poenae pro qualitate blasphemiarum et personarum successerunt. „

incluso pure qualche errore contro la fede. Quest'ultimo va punito come l'eresia, colla privazione *ipso facto* dei beneficii.

Lo scisma anche puro, oltre la scomunica maggiore, porta seco la inabilitazione ai beneficii. Così Farinaccio *De haeresi* q. 184, n. 42; Pirhing L. V, tit. 8, n. 15; Reiffenstuel L. V, tit. 8, n. 18; e lo dimostrano dal c. *Quia diligenti*, 5, *de Elect.*, e dal c. 1, *de Schismat.* in 6; la qual pena più probabilmente ha luogo anche dopo la conversione e la penitenza. Perciò da che alcuno sia caduto nello scisma, nullamente riceve i beneficii.

Ma che è da dire dei beneficii ricevuti prima dello scisma? — Il Garzia *De benef.*, par. 11, cap. 10, n. 154; il Sanchez lib. 2 *Moral.* c. 36, n. 16; il Reiffenstuel l. c. n. 11, ed altri, sono di opinione che non si perdano da un puro scismatico i beneficii prima posseduti, dicendo che il c. 1 *de Schismat. in 6* fu rivocato (ad eccezione della sola confiscazione dei beni ivi comminata) da Bened. XI nella *Estrav. un. de Schism. inter communes*. Però, altri molti sono di contrario avviso, come il Farinaccio *De haeresi*, q. 184, n. 42; Flaminio Parisi *De resign.* lib. 3, q. 1, n. 36; Leurenio *For. Benef.* T. III, q. 321, il quale cita inoltre l'Azorio, il Rebuffo, il Lotterio, e dice che anche dei beneficii ricevuti prima gli scismatici devono essere privati, se non in forza de' citati luoghi del diritto, almeno in virtù della bolla di Paolo IV *Cum ex apostolatus* del 15 febbrajo 1559, la quale parla dei prelati eretici e scismatici senz'alcuna distinzione e di chi loro aderisce, e li condanna alla perdita degli officii e dei beneficii *eo ipso*. Se non *ipso iure*, almeno *post sententiam*, dovrà sostenersi una tal pena.

§ 4.

L'omicidio volontario.

Molti sono i sacri canoni che condannano alla privazione perpetua di ogni ordine, beneficio ed officio il chie-

rico che commette omicidio volontario ed ingiusto. Così il *can. Presbyter 12, distinct. 81*; il *can. Si Episcopus, 6, distinct. 50*; il *cap. Cum non ab homine, 10, de Iudic.*; il *cap. Tuae, 6, de Poen.*; il *cap. Sicut, 6, De homic.*; il *cap. De caetero, 7, De homicid.*; *Clem. unic. de homic.* Consuona il Tridentino, il quale, *Sess. 14. cap. 7, de ref.*, così prescrive: " Qui sua voluntate homicidium perpetraverit, etiam si crimen id nec ordine iudiciario probatum, nec alia ratione publicum, sed occultum fuerit, nullo tempore ad sacros ordines promoveri possit, nec illi aliqua ecclesiastica beneficia, etiamsi curam non habeant animarum, conferre liceat; sed omni ordine ac beneficio et officio ecclesiastico perpetuo careat. "

Tutt' i DD. sono di accordo con dire che, in virtù dei citati canoni, l'omicida incorre non solo la irregolarità, ma la privazione altresì dei beneficii che prima possedeva; non però *ipso facto*, ma *post sententiam*, non trovandosi quella o simile clausola nel testo delle leggi. Così Reiffenstuel L. V, tit. 12, n. 24; Garcia *De benef.* P. XI, c. 10, n. 39; Farinaccio *Prax. crim.* q. 119, n. 153; Pirhing L. V, tit. 12, n. 10; Leurenio *For. benef.* T. III, q. 209; De Angelis L. V, tit. 12. Ciò che si è detto dell'omicida, dicasi pure del mandante o del consulente che influi efficacemente al delitto, come insegnano i cit. DD. e lo dimostrano dal *c. Perniciose, 23, dist. 1. de Poen.*; dal *c. Si quis viduam, 8, dist. 50*; dal *c. Sicut, 6, de homic.*, e finalmente dal *c. 2, de Clerico pugnante in duello*, dove sta detto: " Homicidium tam facto quam praecepto sive consilio aut defensione perpetrari, non est dubium. "

Anzi quante più persone insorgono contro alcuno per ucciderlo ed uno solo l'abbia ucciso, senza sapersi con precisione chi fosse stato fra essi, tutti incorrono le pene, giustamente il *c. Significasti, 58, de homic.* ed il *can. fin. ca. 23, q. 8*. Così pure se uno solo ferisca mortalmente e gli altri solo leggermente, secondo il *can. fin., ca. 13, q. 8*, tutti sono egualmente puniti.

E per la mutilazione o la grave ferita si perde il diritto al beneficio? Per queste cose vi può essere la irregolarità; non però la privazione del beneficio, non risultando ciò da sacri canoni. Così Garcia L. XI, c. 10, n. 178 e Leurenio l. c. n. 3.

§ 5.

Il concubinato e la incontinenza.

Diciamo *il concubinato e la incontinenza*, dal perchè non solo il ritenere nella stessa casa donne sospette, ma sì pure il frequentare le loro case può essere punito colla privazione del beneficio. Abbiamo detto il *frequentare*, giacchè non basta andarci una o poche volte.

Vi ha in ciò il diritto antico ed il diritto nuovo. L'antico vietava ai chierici di ritenere in casa *foeminas de quibus suspicio potest esse*, fossero pure congiunte in grado stretto (*c. Inhibendum, 1, De cohab. cleric. et mul.*); se ammoniti, senza emenda, ne ordinava la sospensione dai beneficii; e se ciò non giovava, la deposizione (*C. Sicut, 4, et Si autem, 5, eod. tit.*). Il diritto antico voleva che i chierici concubinari fossero puniti anche senza bisogno di altre prove quando il delitto era notorio; quando poi era pubblico non evidentemente, ma per fama, voleva che fosse chiarito con testi giurati; e quando cotal chiarimento non potevasi ottenere, rimanendo ancor dubbio con scandalo, voleva ingiunta la purgazione canonica, la quale, non voluta dal chierico o non riuscita, portava seco l'obbligo della pena (*c. Tua nos, 8, de eod. tit.*).

Il diritto nuovo consiste nella disposizione del Tridentino, che giova dare qui testualmente e bene esaminare. Nella *sess. 25 cap. 14 de ref.* sta detto: " Prohibet sancta Synodus quibuscumque clericis, ne concubinas, aut alias mulieres, de quibus possit haberi suspicio, in domo, vel extra, detinere, aut cum iis ullam consuetudinem habere audeant; alioquin poenis, a sacris canonibus, vel statutis